



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

in qualità di

**Commissario Delegato per l'emergenza Sisma
del 20 e 29 maggio 2012**

*Decreto Legge 6 giugno 2012 n.74
Convertito in Legge n.122 del 1° agosto 2012*



Convenzione tra il Commissario delegato per l'emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito in legge n.122 del 1° agosto 2012 e s.m.i.) e la Giunta Regionale della Lombardia, per la disciplina delle attività di supporto alla Struttura Commissariale e di altri servizi di ausilio e di assistenza necessari all'ordinario funzionamento della Struttura Commissariale costituita con Ordinanza n.3 del 13 Agosto 2012

L'anno 2016, il giorno 29 del mese di dicembre

TRA

la Giunta Regionale della Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, Codice Fiscale 80050050154, nella persona del Direttore/Dirigente competente in materia di personale a questo atto espressamente autorizzato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. X/6060 del 29 dicembre 2016, (in seguito denominata per brevità "Regione")

E

il Soggetto Attuatore per l'emergenza sisma 2012, dott. Roberto Cerretti, nominato con Ordinanza Commissariale n. 51 del 20 giugno 2014 ed a questo atto espressamente autorizzato dalla Ordinanza Commissariale n. 51 del 20 giugno 2014;

PREMESSO CHE

- il D.L. 6 giugno 2012 n.74, convertito in Legge n.122 del 1° agosto 2012, dispone in merito alla nomina del Commissario delegato per l'emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, introducendo al comma 5 dell'art.1 – così come modificato dall'art.6-sexies del D.L. 26 aprile 2013, n.43 -, la possibilità per il Commissario medesimo di istituire una apposita Struttura Commissariale a proprio supporto, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di 15 unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del *Fondo per la Ricostruzione* di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012 stesso;

- l'art.6-sexies del D.L. 26 aprile 2013, n.43, convertito con modificazioni in Legge 24 giugno 2013, n.71, così come successivamente modificato dall'art.1, comma 544, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, prevede altresì che i Commissari delegati siano autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2015, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della Regione, degli Enti Locali e delle loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario - reso e

debitamente documentato - per l'espletamento delle attività conseguenti allo *Stato di Emergenza*, nei limiti di 30 ore mensili, sempre con oneri a carico del medesimo *Fondo per la Ricostruzione* di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012;

- con Ordinanza commissariale 13 agosto 2012, n.3 il Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato ha costituito la Struttura Commissariale, di cui all'art.1 comma 5, del D.L. n.74/2012 e s.m.i., con funzioni di attuazione delle attività operative, di monitoraggio e controllo dei processi amministrativi, nonché di tenuta della contabilità speciale intestata al Commissario stesso, composta da personale delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o comando - anche parziale - nel limite di 15 unità con oneri a carico del suddetto *Fondo per la Ricostruzione*;

- la richiamata Ordinanza commissariale n.3 stabilisce - fra l'altro - che la Struttura Commissariale si avvalga altresì, nel rispetto dell'art.5, comma 9, del D.L. n.95/2012, di collaboratori esterni, titolari delle competenze ivi definite, i quali si raccordano in un *Comitato Tecnico Scientifico* di supporto specialistico, al quale sono affidati i compiti indicati nelle medesima Ordinanza;

- con successiva Ordinanza 20 giugno 2014, n.51, il Commissario delegato ha disposto alcune modificazioni alla composizione della Struttura Commissariale introducendo la figura del Soggetto Attuatore unico, nella persona del dr. Roberto Cerretti, al quale - fra l'altro - sono affidati i seguenti compiti:

- direzione della Struttura Commissariale
- affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione e il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74;
- adozione di tutti gli atti di gestione conseguenti, fatta salva l'emanazione degli atti di indirizzo di competenza del Commissario delegato;
- assicurare l'opportuno raccordo con tutte le Amministrazioni interessate;
- rivedere l'organizzazione della Struttura Commissariale, stabilendo il superamento della prevista separazione delle attività di carattere amministrativo-contabile e di carattere tecnico in due distinte articolazioni;
- stipulare l'atto convenzionale per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la Struttura Commissariale e le Strutture organizzative della Regione Lombardia, in forza della quale la Regione provvederà a garantire al Commissario il necessario supporto operativo, mettendo a disposizione le necessarie risorse umane e strumentali;

- la Convenzione in essere tra la Giunta Regionale della Lombardia ed il Commissario delegato, sottoscritta il 16 dicembre 2015 ed inserita nella raccolta Convenzioni e Contratti della Giunta stessa in data 21 dicembre 2015, con numero 19076/RCC, scadrà il prossimo 31 dicembre 2016;

- il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n.210, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016, n.21, - fra l'altro - ha prorogato ulteriormente lo *Stato di Emergenza* fino al 31 dicembre 2018, allungando conseguentemente almeno fino a tale data l'esercizio della Struttura Commissariale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

La Giunta Regionale della Lombardia assicura al Commissario delegato, il supporto amministrativo, contabile, giuridico, informatico, tecnico e logistico alle attività della *Struttura Commissariale* con le modalità di seguito disciplinate.

Articolo 2

La Giunta concede l'utilizzo di spazi adeguati alle esigenze lavorative del personale di supporto al Commissario, ubicati presso le sedi della Regione Lombardia di Milano (Palazzo Lombardia) e di Mantova (Ufficio Territoriale Val Padana), per tutto il periodo necessario al completamento delle attività di gestione della fase post emergenziale.

Gli spazi utilizzati al momento della sottoscrizione della presente convenzione, sono rappresentati nell'allegata planimetria (allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Ulteriori necessità potranno essere successivamente concordate direttamente tra il *Soggetto Attuatore* ed i responsabili delle competenti strutture regionali.

Il Commissario, in occasione di eventi istituzionali o di incontri di lavoro, potrà altresì utilizzare gli spazi per riunioni/eventi/esposizioni (*Auditorium "G. Gaber", Auditorium "Testori", Sala "Giò Ponti", Sala n.1/3/4/5, Sala Biagi, Sala Pirelli, Sala Gonfalone, Sala Riunioni, ecc.*), previa richiesta alla Regione e raccordo operativo con le competenti strutture regionali.

Articolo 3

La Regione assicura e garantisce al Commissario:

- l'utilizzo degli arredi e delle attrezzature secondo gli standard regionali;
- la gestione di tutti i servizi di supporto (*pulizie, guardiania, vigilanza, ecc.*);
- la gestione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature, anche informatiche;
- i servizi di riproduzione e fotocopiatura ed il materiale di cancelleria;
- i collegamenti Internet ed il traffico telefonico su rete fissa;
- le utenze ed i relativi consumi (*acqua, luce, etc.*);
- la gestione della corrispondenza;
- l'utilizzo di autovetture del parco macchine regionale da parte del personale della struttura commissariale;
- i canali regionali di divulgazione e comunicazione istituzionale, ivi compreso il portale web regionale che già ospita la comunicazione dedicata al sisma della *Struttura Commissariale*;
- la disponibilità di piattaforme e di procedure informatiche, secondo le modalità tecniche che saranno definite da apposita convenzione;
- altre necessità che dovessero manifestarsi.

Articolo 4

La Regione supporta il Commissario, il Soggetto Attuatore e la *Struttura Commissariale* per tutti gli aspetti legati alla gestione del personale assegnato alla *Struttura Commissariale*, ovvero di quello da essa eventualmente assunto a tempo determinato; mettendo altresì a disposizione il proprio *Sistema Informativo del Personale* (SIOP).

Regione fornisce inoltre supporto per le questioni di natura giuridico-legale, amministrative, tecniche e contabili, mettendo a disposizione le proprie strutture tecniche ed amministrative incardinate tanto nella Direzione Presidenza, quanto nelle altre Direzioni regionali.

La Struttura commissariale potrà utilizzare all'occorrenza altri servizi di supporto, secondo modalità da concordare con le competenti strutture regionali.

Articolo 5

Personale

La Giunta di Regione Lombardia assegna temporaneamente, mediante idonei provvedimenti, propri dipendenti in posizione di distacco presso la *Struttura Commissariale*, nei limiti prescritti dal citato art.1, comma 5, del D.L. n.74/2012.

Il personale di cui al precedente comma è assegnato alla *Struttura Commissariale* per il tempo necessario e secondo le specifiche necessità manifestate dal Soggetto Attuatore; a detto personale è comunque garantito il rientro anticipato rispetto alla scadenza fissata nel provvedimento di distacco, previa comunicazione scritta alle Parti.

Il personale distaccato appartenente a ruoli professionali della Giunta Regionale ha diritto di rientrare, al termine del distacco stesso, nel ruolo secondo l'anzianità maturata.

Il personale di cui sopra sarà assegnato previa manifestazione di disponibilità al distacco trasmessa dai singoli dipendenti.

Regime Giuridico

Il personale assegnato temporaneamente alla *Struttura Commissariale* resta ad ogni effetto giuridico alle dipendenze della Giunta Regionale, pertanto tutti gli aspetti di qualsivoglia natura propri e connessi al rapporto di lavoro, ivi compresi i percorsi di carriera, restano assoggettati alla normativa applicabile all'ente di appartenenza e gestiti dallo stesso.

Tale personale, una volta inserito nell'organizzazione della *Struttura Commissariale*, sarà comunque tenuto al rispetto delle regole organizzative ivi presenti.

Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

Le prestazioni lavorative potranno essere svolte sia a tempo pieno, che a tempo parziale.

L'eventuale utilizzo del dipendente da parte di entrambi gli Enti interessati (distacco a tempo parziale), non configura in nessun caso una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.

L'orario di lavoro previsto è articolato su cinque giorni settimanali, secondo le modalità in uso presso la Regione Lombardia.

Il lavoratore è tenuto in ogni caso a registrare l'entrata e l'uscita in servizio attraverso l'utilizzo delle apparecchiature in dotazione alla Regione Lombardia ovvero - ove ciò non fosse possibile - mediante foglio firma.

Sede di Lavoro

La prestazione lavorativa dei dipendenti in distacco sarà ordinariamente svolta presso la sede di effettiva assegnazione (*Sede di Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano ovvero Ufficio Territoriale Regionale Val Padana di Mantova, C.so Vittorio Emanuele II, 57 - Mantova*), secondo quanto stabilito nello specifico atto ricognitivo periodico del *Soggetto Attuatore* ed in funzione delle esigenze e del tempo lavorativo svolto presso la *Struttura Commissariale*.

Il personale della *Struttura Commissariale* potrà inoltre essere autorizzato a prestare la propria attività anche presso altre sedi della Regione Lombardia ovvero ad effettuare missioni presso altre sedi operative della *Struttura* diverse dalla sede di assegnazione o nel territorio lombardo colpito dagli eventi sismici del maggio 2012.

Sarà cura del *Soggetto Attuatore*, con proprio atto, individuare i nominativi del personale e la relativa sede di lavoro di assegnazione e di comunicarle alla Regione.

Trattamento Economico

Il personale della Giunta Regionale, che sia stato temporaneamente distaccato presso la *Struttura Commissariale*, sarà impiegato dalla quest'ultima nel rispetto della professionalità e della posizione - anche economica - proprie del personale stesso.

Ai dipendenti regionali distaccati presso la *Struttura Commissariale*, per l'intero periodo di distacco, è conservato il trattamento economico per la rispettiva categoria e posizione economica di inquadramento, comprensivo dei contributi previdenziali, degli oneri riflessi e di ogni altra voce, pari a quello in godimento alla data della manifestazione di assenso al distacco resa dal dipendente, nonché ogni eventuale ulteriore beneficio già in godimento presso l'amministrazione di provenienza.

La retribuzione, giuste le previsioni di cui alla D.G.R. 27 settembre 2013, n.IX/724, continuerà ad essere corrisposta dalla Giunta Regionale e sarà rimborsata dalla *Struttura Commissariale* come meglio di seguito descritto.

Per lo svolgimento delle attività presso la *Struttura Commissariale* il personale in posizione di distacco temporaneo riceverà un incentivo specifico, secondo il seguente schema:

- al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa addetti alla *Struttura Commissariale* viene riconosciuta una retribuzione aggiuntiva pari al 20% della retribuzione di posizione annuale prevista dai rispettivi ordinamenti, erogata in ragione

dei mesi di effettivo impiego, fatti salvi i limiti massimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

In particolare:

- per i titolari di posizione organizzativa la retribuzione incentivante aggiuntiva è pari ad euro 258,00 lordi; condizione necessaria per l'erogazione della suddetta retribuzione è la certificazione del *Soggetto Attuatore* che attesti una prestazione lavorativa pari a un minimo di 5 giorni per mese solare di riferimento;
- per i dirigenti la retribuzione incentivante aggiuntiva è pari a euro 762,00 lordi; condizione necessaria per l'erogazione di tale retribuzione è la certificazione del responsabile che attesti una prestazione lavorativa pari a un minimo di 5 giorni per mese solare di riferimento. Il livello economico previsto deve rispettare comunque i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e integrativa aziendale;
- al personale di comparto, non titolare di posizione organizzativa, sia riconosciuta una retribuzione incentivante aggiuntiva di importo pari all'indennità annuale di funzione specialistica o di alto livello tecnico prevista per la categoria di appartenenza, erogata in ragione dei mesi di effettivo impiego, oltre alla corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro festivo, notturno e straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte e comunque non oltre il limite previsto dal CCNL Regioni e Autonomie Locali, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti. In particolare, la retribuzione incentivante aggiuntiva viene erogata mensilmente ed è pari a euro 208,00 lordi (*base di calcolo=indennità di funzione specialistica*); condizione necessaria per l'erogazione di tale retribuzione è la certificazione del *Soggetto Attuatore* che attesti una prestazione lavorativa pari ad un minimo di 8 giorni per mese solare di riferimento;

E' altresì prevista l'erogazione, sempre da parte dell'Amministrazione regionale, dei buoni pasto giornalieri, nei modi e nelle quantità previste per il personale di ruolo.

La *Struttura Commissariale* provvederà al rimborso degli emolumenti, al lordo degli oneri riflessi, nonché di ogni altro onere accessorio (*buoni pasto, missioni, ecc.*), sulla base delle effettive presenze mensili maturate, previa espressa richiesta documentata da parte dell'Amministrazione regionale.

Ai fini del suddetto rimborso, la Giunta Regionale della Lombardia, con cadenza semestrale, provvederà a rendicontare alla *Struttura Commissariale* le somme erogate a titolo di retribuzione, oneri riflessi e qualsiasi altra provvidenza riconosciuta ai dipendenti posti in distacco temporaneo.

Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Il Commissario delegato, in relazione alle attività proprie della *Struttura Commissariale*, ricopre il ruolo di "datore di lavoro", ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma1, lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii..

Per l'assolvimento degli obblighi conseguenti a tale ruolo, il Commissario usufruisce dei servizi di assistenza, consulenza e gestione di Regione Lombardia. La Regione assicura pertanto alla *Struttura Commissariale* ed al relativo personale il servizio e tutte le prestazioni proprie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- funzione di *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione* e le specifiche attività di coordinamento con la Giunta Regionale;
 - formazione di base e specifica, nonché quella a favore delle figure incaricate del primo soccorso, all'emergenza ed antincendio, ai sensi e per gli effetti degli art.36 e 37 del citato D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - iniziative di informazione e formazione rivolte a tutto il personale;
 - sorveglianza sanitaria per lavoratori espletanti mansioni a rischio;
- nonché tutti gli altri aspetti di tipo tecnico ed amministrativo legati alle strutture, agli arredi, alle attrezzature di lavoro, ai veicoli ed ai D.P.I., in piena armonia con quanto accade per il personale della Giunta Regionale.

Per l'evidente analogia e sovrapposizione, in forza dell'uso dei medesimi spazi ed arredi, nonché per la perfetta sovrapposibilità di ruoli e mansioni, il Commissario assume ed adotta il medesimo "documento di valutazione dei rischi" ed il "piano di emergenza" in uso presso le sedi della Giunta Regionale di rispettiva assegnazione.

In caso di infortunio sul lavoro ci si attiene alle medesime procedure ordinarie in essere per la Regione Lombardia, avvalendosi del relativo supporto per i necessari adempimenti.

I funzionari con cui la struttura della Regione competente in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro potrà rapportarsi per ogni necessaria comunicazione sono il Soggetto Attuatore ed il titolare del coordinamento della funzione amministrativo-contabile (P.O.).

Coperture Assicurative

La Regione provvederà ad integrare il premio per le polizze assicurative per responsabilità civile e tutela legale, riferite al Presidente della Giunta regionale, nonché ai dirigenti e dipendenti regionali che saranno chiamati ad operare a supporto dello stesso nella sua qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, secondo modalità che saranno concordate fra il Soggetto Attuatore e i competenti uffici della Giunta regionale.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di legge, i vigenti CCNL e le norme regolamentari degli Enti aderenti.

Articolo 6

La *Struttura Commissariale* ed il proprio personale si impegnano ad attenersi al regolamento ed alle *policy* di sicurezza della Giunta Regionale vigenti.

Il Commissario, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) è il Titolare del trattamento dei dati personali inerenti all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. I dati saranno trattati nel rispetto della normativa, adottando le misure di sicurezza necessarie atte a garantirne la riservatezza. Per l'assolvimento degli obblighi conseguenti, il Commissario si avvale, a fini di assistenza, consulenza e gestione, delle competenti strutture organizzative regionali e delle professionalità che sono nella disponibilità della Regione Lombardia.

Articolo 7

Ai collaboratori nominati nel *Comitato Tecnico Scientifico*, di cui all'Ordinanza commissariale n.3 e s.m.i., viene riconosciuto, per la partecipazione ad ogni seduta, un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio - intese esclusivamente come spese di trasporto - sostenute per la partecipazione alle sedute e per la presenza sul territorio nell'espletamento dei compiti affidati, così come previsto dall'allegato C alla D.G.R. n.VII/16954/2004.

Gli oneri relativi all'esercizio delle funzioni del *Comitato Tecnico Scientifico* sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi in Regione Lombardia, nell'ambito della ripartizione del *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dal sisma del 20 e 22 maggio 2012; i relativi compensi e rimborsi saranno erogati dalla *Struttura Commissariale*.

Articolo 8

Sia la Regione, quanto il Commissario, per motivi organizzativi interni, oltre a quelli previsti dalla legge e per esigenze di pubblico interesse, si riservano la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno due mesi, da comunicarsi all'altro contraente a mezzo posta elettronica certificata.

La presente convenzione ha decorrenza dal **1° gennaio 2017** e scadenza il **31 dicembre 2018**. In caso di ulteriore differimento da parte dello Stato del termine dello *Stato di Emergenza*, la stessa potrà essere prorogata, anche previo semplice scambio di corrispondenza e relativo assenso scritto delle parti, fino ad ulteriore tale termine.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione può aver luogo solo in forma scritta.

Letto, approvato e sottoscritto. Milano, lì 29 dicembre 2016

Il Direttore Centrale all'Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Il Soggetto Attuatore

dr. Roberto Cerretti

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.